



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 28 Data: 30/05/2022

OGGETTO:

TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE.

Il giorno trenta maggio duemilaventidue, alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidenza	Presente
Massari Gianna	Consigliere	Assente Giustificato
Fei Silvio	Consigliere	Presente
Melaccio Sara	Consigliere	Presente
Pacini Roberta	Consigliere	Presente
Pierini Marco	Consigliere	Presente
Vagheggini Alessandro	Consigliere	Assente Giustificato
Verzulli Francesco	Consigliere	Presente
Signorini Serena	Consigliere	Presente
Guerrini Michela	Consigliere	Presente
Gatti Ivana	Consigliere	Presente
Bonucci Roberto	Consigliere	Presente
Ballerini Michele	Consigliere	Assente Giustificato

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Gatti, Fei e Pierini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce :

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)(...)”;

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27/12/2013, n. 147, la quale dispone che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

PRESO ATTO dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

PRESO ATTO della determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..*" nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*"

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTO in nuovo metodo rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente Territorialmente Competente";

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di €. 1.872.942,00;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, risulta essere la seguente:

- . UTENZE DOMESTICHE 59,50%
- . UTENZE NON DOMESTICHE 40,50 %

- DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività,

secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VISTI le tariffe TARI per l'anno 2022, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il D.L. n. 228 del 30/12/2021 che ha previsto il differimento al 31/05/2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il D.L. “aiuti” che ha prorogato il termine di approvazione per i Regolamenti e le tariffe Tari anno 2022 al 31 maggio 2022, facendo in modo che i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e il termine per l'approvazione del Pef

tornassero a coincidere, in quanto se la scadenza del bilancio è prorogata oltre il 30 aprile il termine per l'approvazione degli atti coincide con quella per la delibera del bilancio di previsione;

- l'art. 13, comma 5-bis del DL. 4/2022, il quale dispone che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti TARI dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, rendendo tale facoltà quale regola generale e non più derogatoria, come era invece in precedenza;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,*

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo"e che, per effetto del Decreto del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2022 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2022, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

RILEVATO che il Comune di Sovicille, nella medesima seduta del Consiglio Comunale porta in discussione l'approvazione del Piano economico Finanziario Tari nel quale vengono individuati i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2022;

RILEVATO altresì che il Comune di Sovicille, intende confermare, per l'anno 2022, talune esenzioni e riduzioni TARI riconosciute negli anni scorsi a cittadini, formazioni sociali ed alcune tipologie di aziende, sulla base di quanto già stabilito nel Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e s.m.i., in merito alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni relativamente alle proprie entrate tributarie;
- l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, che demanda al Comune il compito di stabilire il numero e le scadenze delle rate per il pagamento della Tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che:

- il vigente Regolamento per la disciplina della TARI, stabilisce che il Comune riscuote il tributo in parola mediante invio ai contribuenti degli inviti di pagamento suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, divisibili ciascuna in due scadenze (art. 29, comma 3);

RITENUTO opportuno predisporre:

- a. il termine per il pagamento dell'acconto TARI al 31 luglio 2022;
- b. il termine per il pagamento del saldo TARI al 31 ottobre 2022;

PRESO ATTO della circolare n. 2/DF del Ministero dell'Interno del 22/11/2019 e in particolar modo del punto 5.3.1 "versamento Tari";

RILEVATO che il presente provvedimento risponde all'intento ed alla volontà dell'organo rappresentativo di adottare ed implementare misure, per quanto di propria competenza, volte a dare una risposta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, i cui effetti hanno riflessi anche nell'anno di competenza, tenendo altresì in considerazione le ulteriori difficoltà legate all'emergenza generata dagli effetti del conflitto in corso, nel rispetto degli imprescindibili equilibri economico-finanziari dell'Ente;

RITENUTO pertanto opportuno - in ragione delle suesposte motivazioni - stabilire che per il solo anno 2022 il versamento della TARI dovuta dai soggetti passivi di imposta venga effettuato alle seguenti scadenze:

- acconto (calcolato in base alle tariffe Tari anno 2021) per un ammontare pari al 50% del tributo dovuto per l'anno 2022: scadenza 31 luglio 2022, pagabile in un'unica rata con scadenza 31 luglio 2022 o in due rate con scadenza, rispettivamente, al 31 luglio ed al 31 agosto 2022;
- saldo, pari all'importo residuale del tributo dovuto per l'anno 2022 (calcolato con tariffe 2022 a conguaglio): scadenza 31 ottobre 2022, pagabile in un'unica rata con scadenza 31 ottobre 2022 o in due rate con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre ed al 30 novembre 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,

con voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Guerrini e Gatti), astenuti n.2 (Fei e Bonucci), resi in forma palese

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A e B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2022, le seguenti esenzioni/agevolazioni TARI:
 - esenzione totale dal tributo con la modalità della sostituzione del Comune prevista dal Regolamento comunale, tramite domanda da presentare al Servizio Tributi del Comune entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della prima rata della tariffa, per:
 - Organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28, relativamente ai locali ed aree occupate in funzione dell'attività istituzionale;
 - Società sportive regolarmente iscritte alle federazioni nazionali, relativamente ai locali ed aree di proprietà comunale occupate in funzione dell'attività istituzionale;
3. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata di acconto (calcolato in base alla tariffe Tari anno 2021) per un ammontare pari al 50% del tributo dovuto per l'anno 2022: scadenza 31 luglio 2022, pagabile in un'unica rata con scadenza 31 luglio 2022 o in due rate con scadenza, rispettivamente, al 31 luglio ed al 31 agosto 2022;
 - seconda rata a saldo, pari all'importo residuale del tributo dovuto per l'anno 2022 (calcolato con tariffe tari 2022 a conguaglio): scadenza 31 ottobre 2022, pagabile in un'unica rata con scadenza 31 ottobre 2022 o in due rate con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre ed al 30 novembre 2022;
4. di rimandare al Regolamento Comunale TARI l'individuazione delle altre esenzioni, agevolazioni e/o riduzioni;
5. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei contributi in favore delle famiglie.
6. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

con separata votazione, con voti favorevoli n.6, contrari n.2 (Guerrini e Gatti), astenuti n.2 (Fei e Bonucci), resi in forma palese

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per consentire l'immediata applicazione delle tariffe.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE.

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		25/05/2022
Parere Contabile	Favorevole		25/05/2022

Dati relativi alla seduta

Seduta del Deliberazione n.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Gugliotti Giuseppe

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.